

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

Bando per la selezione di 14.246 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale, in Italia e all'estero, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64. **(GU n. 76 del 24-9-2004)**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante:

«Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 4, della legge n. 64 del 2001, che prevede, con riferimento al periodo transitorio, l'ammissione alla prestazione del servizio civile su base volontaria delle cittadine italiane di età compresa tra i diciotto e i ventisei anni e dei cittadini riformati per inabilità al servizio militare che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età;

Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 64, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza di giovani ammessi al servizio civile nel periodo transitorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, recante:

«Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche»;

Vista la circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile n. 53529/l.1, del 10 novembre 2003, recante «Norme sull'accREDITAMENTO degli enti di servizio civile nazionale»;

Vista la circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 8 aprile 2004, concernente «Progetti di servizio civile nazionale e procedure di selezione dei volontari»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2004, recante

«Determinazione per l'anno 2004 della consistenza massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e l.i.s.a.a.c. ai sensi dell'art. 9 della legge n. 230 del 1998 e successive modificazioni, nonché determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 64 del 2001 e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile all'estero»;

Rilevato che alla data odierna, in relazione ai progetti presentati dagli enti entro il 15 maggio 2004, secondo quanto previsto dalla citata circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile dell'8 aprile 2004, sono stati approvati dall'Ufficio 1.407 progetti, di cui 24 per servizio civile all'estero, che consentono di avviare al servizio complessivamente 14.246 volontari, di cui 193 all'estero;

Decreta

Art. 1.

Generalità

E' indetto un bando per la selezione di 14.246 volontari da avviare al servizio nell'anno 2004 nei progetti di servizio civile, in Italia e all'estero, di cui all'elenco contenuto nell'allegato 1, approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile (di seguito: «l'Ufficio») ai sensi dell'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

L'impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verrà dall'Ufficio comunicata agli enti e ai volontari, secondo le procedure e le modalità indicate al successivo art. 5, a seguito dell'esame delle graduatorie.

La durata del servizio è di dodici mesi.

Il periodo di servizio civile prestato è riconosciuto utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del diritto e della determinazione della misura dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di copertura previdenziale figurativa riservato agli obiettori di coscienza in servizio civile obbligatorio.

Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico di Euro 433,80 euro mensili.

Art. 2.

Progetti e posti disponibili

Le informazioni concernenti i progetti approvati, le relative sedi di impiego, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, possono essere richieste presso gli enti titolari dei progetti medesimi, o consultati sui rispettivi siti internet.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione le cittadine italiane che alla

data di scadenza del bando abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età, nonché i cittadini riformati per inabilità al servizio militare in sede di visita di leva, ovvero successivamente a seguito di nuova visita medica, che alla data di scadenza del predetto bando non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:

essere cittadini italiani;

godere dei diritti civili e politici;

non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata;

essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore d'impiego per cui si intende concorrere.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto deve pervenire allo stesso entro il 21 ottobre 2004.

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

La tempestività delle domande è accertata dall'ente che realizza il progetto.

La domanda deve essere:

redatta in carta semplice, secondo il modello in allegato 2 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso. Copia del modello può essere scaricata dal sito internet dell'Ufficio www.serviziocivile.it - sezione modulistica;

firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, per la quale non è richiesta autenticazione;

corredata della scheda di cui all'allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.

Il previsto certificato medico di idoneità fisica, rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale, dovrà essere prodotto successivamente dai soli candidati utilmente collocati nelle graduatorie.

Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il presente bando.

Non possono presentare domanda i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista.

Art. 5.

Procedure selettive

La selezione dei candidati e' effettuata dall'ente che realizza il progetto prescelto sulla base dei criteri stabiliti in sede di accreditamento e di valutazione del progetto, ovvero dei criteri contenuti nella determinazione del direttore dell'Ufficio del 30 maggio 2002.

Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dall'Ufficio, l'ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito di colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in allegato 4, attribuendo il relativo punteggio e dichiarando non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi ed alle modalità delle procedure selettive.

L'ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili ed inserendo nella stessa anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti.

L'ente redige, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con l'indicazione della motivazione. Il mancato inserimento nelle graduatorie e' tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell'ente.

La graduatoria deve pervenire all'Ufficio, sottoscritta dal responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile legale dell'ente, entro l'8 novembre 2004, e comunque non oltre l'8 gennaio 2005, a pena di revoca del progetto.

Gli enti iscritti con un proprio codice identificativo nell'albo nazionale provvisorio, con sede legale nelle regioni Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna e nella provincia autonoma di Bolzano, che non siano associati, federati, consorziati o altrimenti collegati ad enti a carattere sovregionale devono trasmettere le graduatorie, relative a progetti che si realizzano nel territorio regionale, alle sedi regionali dell'Ufficio.

Unitamente alla graduatoria deve essere inviata all'Ufficio nazionale o alle competenti sedi regionali di cui al precedente capoverso la seguente documentazione in copia fotostatica, relativa ai soli candidati risultati idonei selezionati:

- a) domanda di partecipazione (allegato 2);
- b) documento d'identità dell'interessato;
- c) provvedimento di riforma del servizio militare (per i soli candidati di sesso maschile);
- d) certificato medico rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale relativo al possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento del servizio civile nazionale, con riferimento allo specifico settore d'impiego.

Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l'ente per ogni necessità dell'Ufficio.

Inoltre, l'ente trasmette al seguente indirizzo di posta elettronica:

richiestevolontari@serviziocivile.it le graduatorie secondo il tracciato del file in formato excel scaricabile dal sito dell'Ufficio nella sezione modulistica.

Per consentire l'immediato riconoscimento da parte del sistema informatico dell'Ufficio gli enti sono tenuti ad inviare le graduatorie utilizzando esclusivamente la casella di posta elettronica indicata in sede di accreditamento.

Le graduatorie, sia su supporto cartaceo che in formato elettronico devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati; la documentazione da inviare all'Ufficio di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) riguarda invece i soli candidati che risultano idonei selezionati.

Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di posti, tale documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di subentro.

L'Ufficio, utilizzando le graduatorie così come formulate dagli enti procede alla verifica in capo ai candidati dei seguenti requisiti, previsti dall'art. 5, comma 4, della legge 6 marzo 2001,

n. 64 e dal presente bando:

- a) limiti di età;
- b) possesso della cittadinanza italiana;
- c) godimento dei diritti politici;
- d) assenza di condanne penali (condanne con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata);
- e) idoneità fisica al servizio civile con specifico riferimento al settore d'impiego richiesto;
- f) riforma dal servizio militare di leva;

Eventuali esclusioni dei candidati per assenza dei requisiti di cui al precedente capoverso sono tempestivamente comunicate agli enti.

Alle graduatorie e' assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicità.

Con comunicazione del direttore dell'Ufficio, che deve essere sottoscritta per accettazione dai volontari, vengono indicati ai selezionati: la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche, previdenziali, assicurative previste per il volontario, gli obblighi di servizio di cui al successivo art. 7.

L'ente trasmette all'Ufficio copia della comunicazione sottoscritta dal volontario, ai fini della conservazione presso l'Ufficio stesso e della erogazione dei pagamenti ai volontari.

Art. 6.

Volontari in servizio civile all'estero

Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all'estero, in aggiunta al compenso mensile di 433,80 euro per i volontari in servizio civile in Italia, e' prevista una indennità estero di euro 15 giornalieri, per tutto il periodo di effettiva permanenza all'estero. La predetta indennità non e' corrisposta ai volontari, in possesso della cittadinanza italiana, residenti nel Paese dove si realizza il progetto.

Qualora l'importo complessivo superi il limite previsto dall'art. 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Ufficio applicherà le conseguenti ritenute fiscali.

E' prevista, inoltre, una indennità giornaliera per il vitto e l'alloggio di Euro 20.

Le spese di trasporto per complessivi due viaggi di andata e ritorno dall'Italia al Paese estero di realizzazione del progetto sono anticipate dall'ente che realizza il progetto e rimborsate dall'Ufficio.

Art. 7.

Obblighi di servizio

I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nella comunicazione di avvio al servizio e alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento. Il volontario e' in particolare tenuto al rispetto dell'orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo.

L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l'impossibilità a partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile volontario, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto.

Art. 8.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall'ente che cura la procedura selettiva per le finalità di espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.

I dati medesimi saranno trattati dall'Ufficio ai fini dell'approvazione delle graduatorie definitive e per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile.

Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

I dati raccolti dall'Ufficio potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali dell'Ufficio stesso.

Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, titolare del trattamento dei dati personali.

Art. 9.

Disposizioni finali

Al termine del servizio verrà rilasciato dall'Ufficio un attestato di espletamento del servizio civile volontario redatto sulla base dei dati forniti dall'ente.

Per informazioni relative al presente bando e' possibile contattare l'Ufficio nazionale per il servizio civile (via San Martino della Battaglia, 6 - 00185 Roma) attraverso il: servizio call-center, al numero 848.800715 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13 e dalle ore 13,45 alle 17, al costo di una telefonata urbana); ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 ad esclusione del martedì e venerdì pomeriggio.

Roma, 20 settembre 2004

Il direttore generale: Palombi

NOTE ESPLICATIVE AL BANDO

Note all'art. 1.

Il numero dei posti per i quali e' indetta la selezione rappresenta il totale dei volontari richiesti dai progetti approvati.

Il compenso ai volontari e' corrisposto dall'Ufficio mediante accreditamento diretto delle somme dovute sul libretto postale nominativo.

Per i volontari che partecipano a progetti da realizzare all'estero, le somme dovute potranno essere corrisposte anche su conto corrente bancario.

Per i volontari e' prevista una assicurazione stipulata dall'Ufficio a favore degli stessi, pari a Euro 180,76.

Note all'art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, l'ente pubblica sul proprio sito internet gli elementi essenziali del progetto approvato.

L'accesso al sito e' gratuito. L'ente può inoltre adottare altre forme di pubblicità al fine di far conoscere al maggior numero di potenziali candidati il proprio progetto.

Dal sito dell'Ufficio sarà possibile linkare direttamente i siti di tutti gli enti che hanno avuto i progetti approvati ai quali si riferisce il presente bando.

Note all'art. 3.

Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati devono aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo (25 anni e 364 giorni) anno di età alla data della scadenza del bando. Tutti gli altri requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla scadenza dello stesso e, ad eccezione dell'età, mantenuti durante tutto il periodo del servizio, a pena di decadenza. Oltre alle donne, sono ammessi alla realizzazione dei progetti i cittadini maschi riformati in sede di visita di leva, oppure riformati successivamente alla predetta visita a seguito di nuovi accertamenti sanitari. Non possono presentare domanda i cittadini maschi che hanno svolto il servizio di leva, anche in qualità di obiettori di coscienza o siano stati a qualsiasi

titolo dispensati,

esentati o esonerati dal servizio.

Unitamente alla documentazione da inviare all'Ufficio ai sensi dell'art. 5 del bando, occorre trasmettere, per i volontari utilmente collocati nella graduatoria, un certificato medico rilasciato dalla Asl competente o dal medico di famiglia su apposito modulare dal quale risulti l'idoneità fisica dei singoli volontari all'espletamento delle attività previste dallo specifico progetto per il quale sono stati selezionati.

Note all'art. 4.

Le domande, redatte secondo il modello di cui all'allegato 2 e corredate dalla dichiarazione di cui all'allegato 3 del presente bando, debbono pervenire esclusivamente all'ente che realizza il progetto, entro il termine perentorio del 21 ottobre 2004.

Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione. In questa fase del procedimento non deve essere presentato il certificato medico.

E' possibile presentare domanda di servizio civile per un solo progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il presente bando.

Non possono presentare la domanda ne' i volontari già impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile (non e' possibile cioè interrompere il servizio per partecipare alle selezioni per un nuovo progetto), o che abbiano già svolto il predetto servizio, ne' chi ha interrotto il servizio prima della scadenza prevista.

Note all'art. 5.

La selezione e' effettuata dall'ente che realizza il progetto ed al quale sono state inviate le domande. L'ente dovrà stabilire e rendere noti ai candidati i giorni e la sede di svolgimento della selezione; il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta nei giorni stabiliti e' escluso dal concorso per non aver completato la procedura di selezione.

La selezione può essere effettuata secondo i criteri stabiliti in sede di accreditamento e indicati nel progetto o secondo quelli individuati dalla determinazione del direttore dell'Ufficio in data 30 maggio 2002, cui si riferisce l'allegato 4.

Nel caso in cui siano utilizzati questi ultimi criteri, il candidato che al colloquio ottiene un punteggio finale inferiore a 36/60 e' dichiarato non idoneo a prestare servizio civile nel progetto per il quale ha sostenuto le selezioni.

Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari che hanno presentato domanda, compresi quelli dichiarati non idonei.

Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo dell'esclusione.

La graduatoria e' compilata per ogni progetto o sede in cui si articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai punteggi attribuiti.

Unitamente alla graduatoria l'ente invia in fotocopia, con riferimento ai soli candidati risultati idonei e selezionati, i documenti elencati all'art. 5 del bando e conserva gli originali da esibire a richiesta dell'Ufficio.

L'ente deve comunicare tempestivamente agli interessati il mancato inserimento nelle graduatorie.

L'ente deve, altresì, trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio: richiestevolontari@serviziocivile.it i dati relativi a tutti i volontari che hanno presentato la domanda, secondo il tracciato del file in excel scaricabile dal sito dell'Ufficio nella sezione modulistica, avendo cura di utilizzare l'indirizzo di posta elettronica indicato nel progetto approvato.

L'Ufficio provvederà ad importare i dati nel proprio data base.

Nell'inserire i dati gli enti avranno cura di prestare attenzione alla correttezza e alla completezza degli stessi, in quanto le informazioni verranno riversate negli archivi del sistema così come pervenuti. L'Ufficio non risponde di eventuali dati inseriti in modo erroneo.

L'ente deve pubblicare sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni o comunque con altre idonee modalità le graduatorie.

Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l'assenza dei requisiti richiesti sono comunicate dall'Ufficio agli enti, i quali informano tempestivamente gli interessati.

Note all'art. 6.

Oltre ai benefici elencati all'art. 6 del bando, per i volontari all'estero e' prevista anche una assicurazione stipulata dall'Ufficio a favore dei volontari, pari a Euro 361,52.

Note all'art. 7.

L'attestato di espletamento del servizio non verrà rilasciato ai volontari che hanno interrotto il servizio.